



Ludovico Perna - Notaro in Roma

Allegato "A" al n.178686/21649

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ASTERION" ETS

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, ATTIVITA' ASSOCIATIVA

ART. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE

1. E' costituito l'Ente del Terzo Settore "ASTERION" che assume la forma giuridica di Associazione. La

denominazione estesa o quella abbreviata, sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

2. L'associazione è regolata dal D.Lgvo n. 117 del 2017, Codice del Terzo Settore, in appresso "il Codice"

3. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, l'Associazione inserisce nella denominazione l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente di Terzo Settore" ed ha l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.

4. L'Associazione è un Ente giuridicamente autonomo.

5. L'Associazione adotta quale/i colore/i sociale il giallo e il blu nelle diverse sfumature di colore.

ART. 2) SEDE

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma ed esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio dello Stato Italiano.

2. La sede legale può essere trasferita ad altro indirizzo nello stesso Comune senza modifica dello statuto con delibera del Consiglio Direttivo.

3. Il trasferimento della sede in Comune diverso può essere deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello Statuto.

4. Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

5. Il Consiglio Direttivo può istituire con propria delibera sedi secondarie, operative e/o amministrative in tutta

l'Unione Europea e nello United Kingdom.

6. Con delibera assembleare possono essere istituite sedi operative in Paesi extra UE.

Art. 3) DURATA

1. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4) FINALITA' ED ATTIVITA'

1. L'Associazione ha struttura democratica, apartitica, aconfessionale, è senza scopo di lucro e persegue in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale in appresso meglio indicate per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto

2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni, a favore di Persone minori e adulte con fragilità, giovani e adulti con bisogni educativi e formativi, donne sottoposte a violenza e/o privazioni, nonché persone con disabilità e/o

anziane. L'Associazione pone la propria azione al servizio dell'umanità creando opportunità di miglioramento della

qualità della vita, si impegna a sviluppare, sostenere e diffondere nel tempo la conoscenza offerta dall'innovazione

continua, dalla ricerca, dall'uso delle nuove tecnologie, per attuare un'azione proiettata verso un futuro che veda nella

tecnologia, nella ricerca, nell'istruzione e nella formazione la garanzia per giungere a un vero progresso sociale e di

parità di genere, che sia di eredità anche per le nuove generazioni, ponendo attenzione al rispetto della cultura per di

Imposta di bollo assolta ai sensi art. 1 bis Allegato A al D.P.R. n. 642 del 1972.

Adempimenti eseguiti:

l'atto è stato Registrato e Trascritto con Modello Unico Informatico come segue:

-registrazione eseguita presso l'Agenzia delle Entrate di Roma il 30 aprile 2025 n. 12068, serie IT, esatte euro 200,00;

Allegati: Ricevuta di presentazione MUI.



Ludovico Perna - Notaro in Roma

una economia e per di una società umana e solidale, rivolta a promuovere parità ed equità sociale e a diminuire le
disuguaglianze, senza tralasciare il dialogo multiculturale, con responsabilità etica e con una visione globale, che tenga
anche conto di aspetti interreligiosi e operando nel rispetto dei principi che sottintendono l'applicazione di ogni
avanzamento scientifico in ogni campo.

2. L'Associazione persegue le seguenti attività di interesse generale:

- 1) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 2) formazione universitaria e post-universitaria;
- 3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche
editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse
generale di cui al presente articolo;
- 4) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e
formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- 5) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- 6) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale,
di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- 7) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive
modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno
2016, n. 112, e successive modificazioni;
- 8) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni
- 9) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai
sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- 10) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- 11) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- 12) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive
modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali,
sanitari, culturali, formative o lavorativi;
- 13) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti
delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle
iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i
gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- 14) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- 15) interventi e prestazioni sanitarie;
- 16) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.
223, e successive modificazioni;



Ludovico Perna - Notaro in Roma

17) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

18) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

19) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione

in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da

intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di

norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del

produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e

l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali,

in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché

di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile.

20) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da

enti del Terzo settore;

3. L'Associazione, nel rispetto di quanto sopra, opera nel campo della tutela dei diritti umani e civili, socioeducativo,

della formazione, della ricerca scientifica, della tutela dell'infanzia, culturale, nel campo ludico motorio, ricreativo,

socio-sanitario, socio-assistenziale, della beneficenza, del tempo libero, in favore dell'infanzia, di persone

svantaggiate e/o fragili minori e/o adulte, anche con disabilità del neurosviluppo e/o fisica e/o psichica e/o sensoriale,

nonché delle loro famiglie, degli altri destinatari di cui all'art. 4, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una

vita consapevole, libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della dignità di ogni singolo individuo.

ART. 5) ATTIVITA' CONNESSE, RAPPORTI ISTITUZIONALI E ATTIVITA' DI PROMOZIONE

L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle

attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione,

secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del

26/07/2021 in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.

1. In particolare, l'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale, a titolo indicativo e non esaustivo:

a) stabilisce e mantiene rapporti con gli organi politici ed amministrativi locali e regionali, con centri pubblici e

privati operanti in ogni settore produttivo e per elezione nel Terzo Settore;

b) promuove e sollecita la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione in campo educativo,

formative e sociale ivi compreso quello lavorativo e sportivo, per le persone di cui sopra operando per rimuovere le

cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;

c) promuove in tutte le sedi il principio dell'inclusione sociale, delle pari opportunità in particolare il diritto

allo studio, l'attività sportiva e scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto

sociale e nel mondo del lavoro attraverso la progettazione individuale;



Ludovico Perna - Notaro in Roma

d) promuove e concorre, anche direttamente, alla formazione, qualificazione ed aggiornamento degli operatori e tecnici sportive, sociosanitari, sociali, dei docenti e del personale impegnato nell'attività sportive dilettantistica e non, nell'inclusione scolastica di ogni ordine e grado e in campo sociale;

e) forma persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività di interesse generale svolte dall'Associazione, inclusi i volontari, gli associati e chi, a vario titolo, concorre al perseguimento degli scopi associativi;

f) promuove, partecipa, costituisce, gestisce ed amministra strutture e servizi, culturali, abilitativi, sportivi – ludico/motori, sociosanitari, sociali, socio-assistenziali, educativi, formativi, prepromozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture sportive, attività diurne e residenziali, ambulatoriali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto, anche attraverso la promozione, partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni ed alle aspettative delle persone che ci si prefigge di tutelare con il presente statuto di cui in particolare all'art. 4 comma 1, favorendo la consapevolezza che la dignità, la salute e l'inclusione sociale, lavorativo e sportivo, in quanto problema sociale e non privato;

g) promuove, partecipa, costituisce, amministra organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti gli scopi statutarî;

h) assume, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili di cittadini in età evolutiva e/o adulta, di donne sottoposte a violenza in ogni fascia di età, che hanno necessità di sostegno, anche ad altissima intensità, per autorappresentarsi o non possono da soli autorappresentarsi.

i) promuove e/o partecipa e/o costituisce autonomi enti di terzo settore, quali fondazioni di partecipazione, cooperative sociali, consorzi, associazioni, associazioni sportive, etc. e/o parteciparvi, anche al fine di provvedere alla gestione dei servizi utili per il perseguimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale.

j) promuove lo sviluppo tecnologico, i processi di conversione e riconversione e aggiornamento hardware robotico, la formazione e l'informazione dell'innovazione culturale e sociale, in una visione nazionale, regionale, locale e anche internazionale, operando in una dimensione interdisciplinare e multidisciplinare e ispirandosi ai valori della Costituzione Italiana, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani anche per consentire la realizzazione di percorsi di ricerca, formazione avanzata e di progetti culturali ed eventi.

k) stabilisce e mantiene rapporti anche con altri ETS e altri enti impegnati nel settore "quaternario" o settore terziario avanzato vale a dire anche nell'industria dello spettacolo, della comunicazione di massa, dei settori informatici e in genere ai settori legati alle nuove tecnologie anche dematerializzate.

2. Unicamente per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni, giuridiche, contrattuali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, pure tramite donazioni, anche modali.



Ludovico Perna - Notaro in Roma

ART. 6) ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque

denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale.

ART. 7) OBBLIGHI INERENTI L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

1. In conformità alla normativa vigente, è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

ASSOCIATI E VOLONTARI

ART. 8) ASSOCIATI E LORO MODALITA' DI AMMISSIONE

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e

discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

2. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che, avendo i requisiti di cui al successivo punto 3,

condividono le sue finalità e intendono contribuire al loro raggiungimento, impegnandosi direttamente e prive di

condanne passate in giudicato per reati contro la persona.

3. Possono essere associate le persone fisiche che abbiano compiuto i 18 anni e siano cittadine italiane o di un

qualsiasi stato membro dell'Unione Europea, con piena legittimazione ed interesse ad agire e che presentino domanda

di adesione in modo scritto, sottoscritta dall'interessato e dai soci presentatori e con relativa allegazione di documento

d'identità in corso di validità e codice fiscale dell'istante, presentata di persona o mezzo PEC personale.

4. Gli associati, impegnati a garantire con il loro apporto diretto, la realizzazione delle attività vengono iscritti,

oltre che nel libro degli associati secondo le modalità del successivo articolo 9, anche nel registro dei volontari per le

specifiche attività di tale ordine e coperti da specifica polizza assicurativa.

5. Gli aspiranti associati, salvo quanti abbiano sottoscritto l'atto costitutivo e lo statuto, devono essere presentati

da almeno tre soci e debbono proporre apposita domanda di adesione al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo

entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto e

comunicarlo nelle forme previste dal regolamento applicativo dello statuto, in caso di carenza tramite mail ad indirizzo

dichiarato dall'istante.

6. La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si

perfeziona con il pagamento della tessera associativa da parte dell'ammesso; contestualmente al pagamento l'ammesso

è iscritto nel libro associati,

7. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con motivazione

all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione con modalità elettronica tramite pec o mail ordinaria o posta

raccomandata, debitamente comunicate dall'interessato in sede di richiesta di iscrizione, vale a dire di adesione

all'ente.

8. Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato,

l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Probiviri, eletto dall'assemblea degli associati.



Ludovico Perna - Notaro in Roma

ART. 9) DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. I nominativi, i dati anagrafici, i recapiti degli Associati sono registrati nel libro degli associati dell'Associazione. Ad ogni associato, successivamente all'iscrizione, deve essere consegnata una tessera associativa, a firma del Presidente, vale a dire del legale rappresentante pro tempore;
2. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale, deliberata dall'Assemblea degli associati e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo.
3. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno soltanto nei casi previsti dal successivo art. 10.
4. Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.
6. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto al successivo punto 8.
7. L'elettorato attivo e passivo spetta solo agli associati che, al momento della celebrazione dell'Assemblea, sono in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso e per gli anni precedenti e sono iscritti nel libro degli Associati da almeno 3 mesi.
8. Gli Associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi Associativi in conformità alle norme statutarie.
9. L'attività dell'associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni, di norma, volontarie, spontanee e gratuite.

ART. 10) PERDITA DI STATUS DI ASSOCIATO

1. Lo status di associato si perde per decesso dell'Associato, per recesso dell'Associato comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo o per esclusione.
2. L'esclusione dell'Associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice del consiglio direttivo, vale a dire con quorum deliberativo di metà più uno dei consiglieri direttivi in carica presenti alla seduta, per i seguenti motivi:
 - a) per morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre tre mesi dalla scadenza prevista per il pagamento, vale a dire il 31 gennaio di ogni anno;
 - b) per comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione o per inadempienza degli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti e deliberati, nonché per gravi e comprovati motivi;
 - c) per mancata partecipazione a tre assemblee consecutive, senza giustificato motivo.

ART. 11) VOLONTARI

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale di volontari, associati e non, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né



Ludovico Perna - Notaro in Roma

indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

2. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

4. In ogni caso, la raccolta e il trattamento dei dati personali dei volontari seguono quanto già previsto in tema di privacy negli articoli 7, 8 e 9 del presente Statuto.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

5. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa tramite apposito regolamento, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017. Non è mai ammesso il rimborso forfettario.

6. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea degli Associati;
- b. il Presidente; il Vice Presidente
- c. il Consiglio Direttivo;
- d. l'Organo di Controllo
- e. l'Organo incaricato della Revisione se nominato separatamente dall'Organo di Controllo;
- f. il Collegio dei Probiviri.
- g. Comitato Tecnico Scientifico
- h. Albo d'Onore

ART. 13) CARICHE RICOPERTE NEGLI ORGANI

1. Le cariche ricoperte entro gli organi dell'Associazione sono riservate agli Associati, con l'eccezione della carica di Componente dell'Organo di Controllo e di Probiviro e revisore dei conti, alle quali possono accedere anche persone non associate.

2. Il mandato per le cariche, senza eccezione di sorta, dura un quinquennio e viene esercitato nell'osservanza dello statuto e dei regolamenti; i componenti degli organi associativi possono essere rieletti, senza limiti.

3. I mandati di tutti gli organi hanno identica data di inizio e di termine; laddove, in corso di mandato si dovesse procedere, per qualsiasi motivo, a sostituire un componente o a rinnovare l'intero organo salvo almeno un componente eletto ab origine, la scadenza dello stesso dovrà coincidere con la scadenza naturale degli altri componenti o organi rimasti in carica.

4. Le cariche sono di norma gratuite. In caso di corresponsione di compensi individuali, da deliberarsi nelle forme e nei limiti del presente statuto, gli stessi devono essere attribuiti conformemente a quanto previsto dall'articolo

8 comma 3 lett. a) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni. Conformemente



Ludovico Perna - Notaro in Roma

a quanto previsto dall'ultimo articolo del presente statuto, sarà applicato in analogia e sino a vigenza la disciplina sulle

Onlus, pertanto i compensi saranno determinati secondo tale ultima disciplina.

5. Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione e la valutazione di persone, che si svolgono, di norma, a scrutinio segreto se non per acclamazione.

ART. 14) ASSEMBLA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

2. All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:

a. Approvare il bilancio di esercizio, inclusa la relazione di missione e dell'attività svolta redatta dal Consiglio

Direttivo ed acquisito il parere dell'Organo di Controllo, ove esistente;

b. deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'utilizzo di eventuali avanzi e/o la copertura di eventuali disavanzi;

c. approvare il bilancio preventivo ed il programma di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo, acquisito il parere dell'Organo di Controllo;

d. eleggere revoca il Presidente dell'Associazione;

e. deliberare sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo;

f. deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ai componenti di uno o più organi associativi sempre nel rispetto della 117/2017;

g. eleggere e revoca i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'associazione;

h. nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale organo monocratico al

verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 21 del presente statuto;

i. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;

j. deliberare l'entità della quota associativa per un anno o per più anni;

k. deliberare sulle linee di indirizzo politico dell'Associazione ed approvare i regolamenti per il suo funzionamento;

l. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione associativa e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

3. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

a. deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;

b. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;

c. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

4. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto a partecipare e votare tutti gli associati in regola con il

pagamento di tutte le quote associative alla data della stessa; coloro che risultano associati, ma non in regola col

pagamento, possono partecipare solo come uditori.

ART. 15) ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

1. Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio provinciale,

secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno:

a) per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, in tempo utile per provvedere, entro

il 30 giugno, al deposito del bilancio approvato presso il Registro Unico del Terzo Settore;

b) entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo per l'anno veniente.

3. L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e



Ludovico Perna - Notaro in Roma

comunque quando ne facciano

richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

4. La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato per lettera, o

altro mezzo idoneo legalmente valido a provare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro),

almeno 20 giorni prima dalla data prescelta per l'assemblea in prima convocazione.

5. Le Convocazioni e le Assemblee in ragione di specifiche urgenze locali o a carattere nazionale, possono

essere convocate e celebrate attraverso strumenti informatizzati, di telecomunicazione audio e/o video, nelle forme e

con le modalità da indicarsi in apposito regolamento applicativo dello statuto.

ART. 16) ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - PARTECIPAZIONE

1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno

degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima e non oltre

30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti e rappresentati.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è

regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e in seconda

convocazione (da tenersi non prima di 24 ore e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il

numero dei soci intervenuti e rappresentati.

3. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, il quale propone

all'Assemblea la nomina di un Vicepresidente dell'Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare

le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

4. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in

seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti.

5. Le delibere comportanti lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno i 3/4

(tre quarti) degli associati.

6. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

7. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche

in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di altri due associati.

8. Ciascun associato può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica

associativa.

9. La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la

elezione delle altre cariche associative.

10. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati.

11. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti,

salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'ente, è composto da un numero dispari di membri

con un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 5 (cinque), incluso il Presidente.

2. Non può essere eletto come amministratore e, se eletto, decade dal suo ufficio,



Ludovico Perna - Notaro in Roma

l'interdetto, l'inabilitato, il

fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è deliberato dall'Assemblea degli associate e immediatamente prima dell'elezione periodica degli organi sociali o di quanto se ne necessita.

4. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

5. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o corrispondenza.

6. In caso di dimissioni di un componente, il Consiglio Direttivo viene cooptato con il primo dei non eletti e

questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio. In caso di mancanza di non eletti, vanno

indette elezioni suppletive per la sola posizione rimasta non coperta. Equivale a dimissioni anche la cessazione del

componente, per qualsiasi motivo, quale persona fisica associata.

7. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Vice Presidente, il Segretario e il

Tesoriere; le cariche di Segretario o di Tesoriere possono essere cumulabili con quella di Vice Presidente.

ART. 18) CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri direttivi in carica.

2. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera PEC, mail con conferma di ricezione

da parte del destinatario, raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido ad attestare l'avvenuta ricezione (fax,

telegramma o quant'altro) meglio espresso nel regolamento applicativo dello statuto, da inviarsi agli amministratori

almeno 3 giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

3. Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato

nell'avviso di convocazione o in videocall su Sistema identificato nel regolamento applicativo dello statuto o scelto dal

president in sede di convocazione, con caratteristiche tali da garantire privacy ed espressione del voto.

5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo si può partecipare individualmente, in caso di comprovati motivi, anche

attraverso sistemi audio/video ed il voto può essere espresso in via telematica. In tal caso, il Presidente e/o il segretario

verbalizzante devono comunque essere presenti presso il luogo di convocazione del Consiglio Direttivo.

6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

7. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte a maggioranza semplice, vale a dire con il voto favorevole

della maggioranza dei consiglieri presenti ivi compreso il Presidente.

8. Nel caso di esistenza dell'Organo di Controllo, possono partecipare alle riunioni del Consiglio il Presidente

dell'Organo di Controllo o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, con voto consultivo; possono

altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri o



Ludovico Perna - Notaro in Roma

altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi

persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.

Art. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI, SEGRETARIO E TESORIERE.

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed ha tutte le facoltà e i poteri

necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo:

a) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;

b) delibera sulle richieste di ammissione come associato;

c) delibera sull'esclusione dell'associato;

d) propone all'Assemblea l'adozione o la modificazione dei regolamenti e comunica le modifiche, una volta

approvate, agli associati con idonei mezzi entro 60 giorni;

e) ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o

estintivo di diritti sul patrimonio associativo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'articolo 4;

f) può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, agli associati,

eventualmente a terzi, determinandone i limiti;

g) può conferire procure generali o "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere

preventivamente ed esplicitamente definiti;

h) propone i regolamenti interni e le loro modificazioni all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, li

comunica agli associati con idonei mezzi;

i) in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il bilancio preventivo corredato dal

programma di attività ed il bilancio di esercizio corredato di relazione di missione, da sottoporre all'approvazione

dell'Assemblea; alla seduta del Consiglio Direttivo che predispone il bilancio preventivo e il programma di attività

partecipa ;

j) delibera in materia di personale, assume e licenzia il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni, le

mansioni e le progressioni di carriera nel rispetto di quanto previsto e prescritto dalle norme vigenti in materia e dal

CCNL di Terzo Settore o da altro dalla stessa indicato;

k) può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi

predeterminandone tempi ed oneri di massima;

l) nomina i coordinatori delle commissioni di lavoro;

m) nomina i rappresentanti –pro-tempore- nei consigli direttivi e/o di amministrazione, nei comitati di gestione e

negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione e/o in quelli di iniziativa dell'associazione nonché

designa i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi

associativi;

n) ratifica la nomina a Presidente anche con rappresentanza legale, del Presidente dell'associazione, negli organi

di amministrazioni di enti di terzo settore tra cui fondazioni, cooperative e quanti altri organismi siano previsti nel

D.Lgs 117/2017 utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi e che perseguano tutte o in parte tutte o

parte le finalità di cui all'art. 4 del presente statuto;



Ludovico Perna - Notaro in Roma

o) redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta;

p) può nominare un direttore generale che coadiuvi presidente, segretario e tesoriere nella gestione operativa dell'ente, sia con contratto subordinato che diverso.

3. Il Segretario, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, cura l'attività amministrativa dell'associazione e assicura il corretto rispetto degli obblighi statutari degli associati; tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati e dei volontari).

4. Il Tesoriere, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, nonché dei consulenti, ha cura che la contabilità sia aggiornata, la relativa documentazione sia conservata, i registri contabili siano tenuti correttamente e sovrintende agli incassi ed ai pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto e del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. .

ART. 20) PRESIDENTE e VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione:

a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione;

b) ha il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell'Associazione;

c) guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo.

d) Convoca, fissando l'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo e lo presiede;

e) presiede l'Assemblea;

f) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;

g) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio

Direttivo e dell'Assemblea;

h) è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio;

i) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi all'Associazione che è datore di lavoro;

j) gestisce, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il

Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;

k) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal

caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato;

l) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi, sorveglia il buon andamento amministrativo

dell'Associazione;

m) verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, del Codice Etico, nonché del Codice di Qualità e di

Autocontrollo, con particolare riguardo al rispetto delle linee di politica associativa.

n) Può delegare poteri e compiti al direttore generale, quando nominato dal consiglio direttivo, nel rispetto della legge, dello statuto e del regolamento applicativo dello statuto.

2. I poteri di cui al punto a) del presente articolo possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e

circostanziata delibera del Consiglio Direttivo al Vice Presidente o ad altro componente del Consiglio Direttivo.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente. La firma

del Vicepresidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.



Ludovico Perna - Notaro in Roma

4. In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vice Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

ART. 21) ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo è composto da 3 (tre) componenti effettivi obbligatori ed un massimo di due supplenti, in relazione alle decisioni assembleari prima del turno elettorale.

2. L'Organo di Controllo può essere anche monocratico nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 30 del Codice.

3. Il Presidente dell'Organo di Controllo, ovvero l'unico componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c..

4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto

funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Nell'ipotesi in cui la revisione legale dei conti sia affidata ad un revisore esterno allo stesso si applicano le norme del presente articolo relativamente alla organizzazione.

5. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 de "il Codice", ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 de "il Codice". Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

6. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. L'Organo di Controllo si riunisce almeno una volta ogni 3 (tre) mesi, su specifica convocazione del suo Presidente o degli altri due componenti.

8. La convocazione è effettuata a mezzo fax o posta elettronica certificata con almeno 7 (sette) giorni di anticipo.

9. L'Organo di Controllo è validamente costituito con la presenza fisica di almeno due di essi. Alle riunioni dell'Organo di Controllo in composizione Collegiale si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 16.

10. Delle riunioni dell'Organo di controllo viene redatto il relativo verbale da riportarsi sul libro di cui all'articolo 15 del Codice del Terzo Settore.

11. I componenti dell'Organo di controllo devono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

12. Il compenso del Presidente e dei componenti dell'Organo di controllo unitamente alle modalità del rimborso delle spese dai medesimi sostenute, viene fissato dal Consiglio Direttivo all'atto



Ludovico Perna - Notaro in Roma

della elezione.

13. I componenti dell'organo di Controllo permangono in carica cinque esercizi ed il loro mandato scade alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro durata in carica. I componenti dell'organo di Controllo possono essere confermati. La durata della nomina del componente che viene a sostituire un altro a qualsiasi titolo cessato è pari a quella residua del componente sostituito.

14. Ove rilevino le condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017 l'Associazione dovrà provvedere a nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 22) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei

Probiviri, tra persone di provata moralità e adeguata capacità professionale.

2. Il Collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente,

3. Il Collegio dei Probiviri decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione all'Ente aderente da parte del Consiglio Direttivo.

23) COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Viene nominato dal Consiglio Direttivo. Il Comitato Tecnico Scientifico è organo consultivo ed è composto da un

numero variabile di membri, scelti, nominati, revocati e sostituiti dal Consiglio Direttivo tra le persone fisiche e

giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata

professionalità nelle materie di interesse dell'associazione. Il Consiglio direttivo sceglie tra i membri del comitato

tecnico scientifico il Presidente secondo criteri di capacità ed esperienza. Il Comitato Tecnico Scientifico svolge, in

collaborazione con il Consiglio Direttivo e il Direttore Generale se nominato, una funzione tecnico-consulativa in

merito al programma annuale delle iniziative ed ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo ne richieda

espressamente il parere per definire gli aspetti scientifici delle singole attività di rilevante importanza. I membri del

Comitato Tecnico Scientifico durano in carica cinque anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni,

revoca o decadenza. La decadenza è pronunciata dal consiglio di amministrazione in caso di prolungata assenza alle

riunioni del Comitato o per condotta contraria agli scopi della Fondazione. Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce

su convocazione del proprio Presidente. In carenza procede con delibera il Consiglio direttivo, con votazione a

maggioranza semplice.

Le riunioni si svolgono in conformità al regolamento approvato dal Consiglio direttivo.

24) ALBO D'ONORE

Il Consiglio direttivo può istituire, a titolo meramente onorifico, un Albo d'Onore nel quale possono essere iscritti i soci

e tutti i soggetti, persone fisiche o Enti, che si siano particolarmente distinti nello svolgimento di attività a supporto

dell'associazione.

NORME AMMINISTRATIVE

Art. 25) RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Il patrimonio utile ai fini della

personalità giuridica è quello risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato



Ludovico Perna - Notaro in Roma

che comunque non può essere

inferiore, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, al limite previsto dall'articolo 22

del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui all'articolo 22, comma 4, de "Il Codice" è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

2. Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

- quote associative;
- contributi degli enti associati;
- contributi e finanziamenti di privati;
- contributi e finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche, private e del Terzo Settore anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi e finanziamenti di organismi europei ed Internazionali;
- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
- rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzionamento o accreditamento, e non solo, per l'esercizio delle attività associative;
- proventi da raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
- ogni altra entrata finalizzata alle attività associative.

3. I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

4. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

ART. 26) BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Associazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. Il Consiglio Direttivo in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria deve predisporre il bilancio di esercizio, da sottoporre, previo il parere favorevole dell'Organo di Controllo, all'approvazione dell'Assemblea, corredato della relazione dell'attività svolta.

Art. 27) LIBRI SOCIALI

1. Oltre agli altri libri obbligatori, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;



Ludovico Perna - Notaro in Roma

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;
f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali;
g) il libro dei Volontari.
2. Tali libri devono essere presenti, conservati e costantemente aggiornati presso la sede legale dell'Associazione, con la sola eccezione del libro dell'Organo di Controllo e/o dell'Organo di Revisione, ove collegiale, che può essere gestito e conservato a cura del Presidente del relativo Organo previa apposita dichiarazione da depositare agli atti dell'Associazione stessa.
3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui sopra, secondo le modalità previste dall'art. 9 del presente statuto.
SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 28) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci secondo quanto previsto all'art. 16.
2. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
3. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 di cui al "Il Codice" a enti del Terzo Settore operanti a tutela delle persone svantaggiate di cui all'art 4.4. del presente Statuto salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 29 PROCEDIMENTO PER LA SOLUZIONE DI EVENTUALI CONTROVERSIE NATE AI RAPPORTI NASCENTI DAL PRESENTE CONTRATTO
Ciascun associato si impegna a comportarsi secondo buona fede e con reciproca lealtà (come previsto dall'art. 1375 c.c.) in ogni fase del rapporto sociale anche nell'intento di prevenire l'insorgere di eventuali contrasti tra le stesse.
Accordo programmatico di conciliazione
Qualsiasi controversia in materia di interesse associativo dovrà essere oggetto di un tentativo di mediazione presso uno degli organismi abilitati che sarà individuato dalla parte che intende agire. Il procedimento è disciplinato nel regolamento predisposto dall'organismo.
Infine, le parti concordano nel fatto che l'eventuale esito negativo della conciliazione non impedirà il ricorso ai mezzi ordinari di soluzione delle controversie.
Accordo programmatico di arbitrato successivo
In caso di fallimento del tentativo di mediazione, la decisione sarà devoluta ad un arbitro, professionista esercente attività di legale in Italia, designato dal Presidente della Corte di appello del distretto in cui ha sede l'associazione, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente; in assenza di provvedimento al riguardo, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.
La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro saranno vincolanti per



Ludovico Perna - Notaro in Roma

le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da componenti del consiglio

direttivo e liquidatori ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30)NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

ART. 31) ENTRATA IN VIGORE – NORME TRANSITORIE

1. Il presente statuto entra da subito in vigore, ad eccezione di quanto attiene specificatamente all'iscrizione nel registro unico del Terzo settore dell'Associazione.